

Avv. Luigi Zumbo
Studio Italiano Legale Societario - Milano
24 settembre 2019

***LA DISCIPLINA DELL'AZIONE
DI CLASSE ITALIANA***



Premessa

L'azione di classe a tutela dei consumatori è stata introdotta dalla **Legge Finanziaria 2008** (L. 244/2007, art. 2, commi da 445 a 449).

Dopo numerosi rinvii, l'azione di classe -- la cui disciplina ha trovato collocazione nell'art. 140-*bis* del D.Lgs. 206/2005 «Codice del Consumo» (così come modificato dall'art. 49 della L. 99/2009) -- è entrata in vigore in data **1° gennaio 2010**.

L'azione è esperibile in relazione ad eventi verificatisi a partire dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. 99/2009).

Nel gennaio 2012, la disciplina dell'azione di classe è stata ulteriormente modificata dal c.d. «decreto liberalizzazioni» (D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella **L. 27/2012**).

Il 18 aprile 2019 è stata pubblicata la L. 31/2019, che ha riformato completamente l'azione di classe italiana, tuttavia **la nuova disciplina entrerà in vigore solo il 18 aprile 2020**.



La disciplina vigente



L'azione di classe può essere promossa da **singoli consumatori o utenti**, anche per il tramite di associazioni cui gli stessi danno mandato, o comitati cui partecipano.


Secondo la prima formulazione dell'art. 140-*bis*, invece, la titolarità dell'azione spettava in via diretta dalle associazioni rappresentative a livello nazionale inserite nell'elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 139 Codice del Consumo), nonché ad associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.

OGGETTO:

- (a) l'accertamento della responsabilità; e
- (b) la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni spettanti ai singoli consumatori o utenti.



Tutela



A partire dalla riforma del 2012, l'azione di classe tutela i **diritti individuali omogenei** e gli **interessi collettivi** dei consumatori e degli utenti.


Nella formulazione precedente, la normativa faceva riferimento a *diritti identici* creando notevoli difficoltà applicative.

Le situazioni giuridiche deducibili in giudizio possono essere distinte in tre categorie:

- (a) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che si trovano nei confronti di una stessa impresa in una situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ex artt. 1341 e 1342 c.c.;
- (b) diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o (dal 2012) servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- (c) diritti omogenei derivanti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.



Quale omogeneità?



Due interpretazioni si contrappongono:

- a un estremo sta il Tribunale di Milano (Ord. 8.11.2013 RG 15684/13) che, enfatizzando l'economia processuale, considera *omogenei* solo quei diritti la cui violazione sia il risultato di un unico evento che abbia prodotto danni di natura seriale, il cui accertamento non imponga al giudice la valutazione delle singole posizioni dei consumatori interessati.
- Dall'altro si pone il Tribunale di Venezia (Ord. 12.01.2016 RG 1497/15) che interpreta l'*omogeneità* come *similarità*, così che un unico comportamento illecito, potenzialmente idoneo a violare i diritti di più consumatori, sarà condizione sufficiente per l'ammissibilità della azione di classe e l'eventuale successivo accoglimento della domanda di risarcimento.

Tale ultimo orientamento implica una *funzione di deterrenza di condotte asseritamente illecite* rispetto ai diritti dei consumatori, tutelati con uno strumento processuale meno costoso dell'azione individuale.

Aspetti procedurali

Atto introduttivo: l'azione di classe si propone con atto di citazione, da notificarsi anche all'ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale competente.

Competenza: la domanda è proposta al Tribunale ordinario del capoluogo della regione dove ha sede l'impresa; la trattazione della causa avviene in composizione collegiale.



In deroga a tale criterio generale, l'art. 140-*bis* indica espressamente, per alcune regioni, il Tribunale competente (ad esempio: per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli).

Prescrizione: gli effetti, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., sulla prescrizione decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

L'*opt-in*: il meccanismo di adesione

L'**atto di adesione** all'azione di classe deve contenere:



- (a) l'elezione di domicilio;
- (b) l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere;
- (c) la documentazione probatoria.

L'atto può essere depositato in cancelleria -- senza la necessità del ministero del difensore -- anche tramite l'attore e (dal 2012) anche a mezzo di **posta elettronica certificata e fax**.

L'adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 140-*bis* Codice del Consumo (*“le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito”*).

La prima udienza: "l'udienza - filtro"

All'esito della prima udienza, il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, dichiarandola **inammissibile** quando:

- (a) è manifestamente infondata;
- (b) sussiste un conflitto di interessi;
- (c) il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- (d) il proponente non sembra in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Tale ordinanza è **reclamabile** davanti alla **Corte di Appello**, nel termine perentorio di **30 gg** dalla sua comunicazione o notificazione, se anteriore.

Il reclamo **non sospende** il procedimento.

Con l'ordinanza d'inammissibilità, il Tribunale regola le **spese**, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e ordina la più opportuna **pubblicità** a cura e spese del soccombente.



Ordinanza di ammissione



Se il Tribunale dichiara **ammissibile** la domanda:

- (a) stabilisce i termini e le modalità della **pubblicità**, ai fini dell'adesione degli appartenenti alla classe (l'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda);
- (b) definisce i **caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio**, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
- (c) fissa un **termine** perentorio, non superiore a 120 gg dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità, **entro il quale gli atti di adesione devono essere depositati** in cancelleria (dopo la scadenza del termine non sono proponibili azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa);
- (d) determina il **corso della procedura** assicurando, nel rispetto del contraddittorio, nonché dell'equa, efficace e sollecita gestione del processo.



La sentenza di accoglimento



La sentenza di condanna, con la quale il Tribunale accoglie la domanda, stabilisce, ex art. 1226 c.c.:

- (a) le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione; oppure
- (b) il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione.

DAL 2012: nel caso di previsione di un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione del danno, il Giudice assegna alle parti un termine, non superiore a 90 gg, per giungere ad un **accordo sulla liquidazione del danno** -- il verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal Giudice, costituisce titolo esecutivo -- scaduto il termine senza che l'accordo sia raggiunto, il Giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

La sentenza diviene **esecutiva decorsi 180 gg** dalla pubblicazione e fa stato nei confronti degli aderenti.

E' fatta salva l'azione individuale da parte dei soggetti che non aderiscono all'azione di classe.

Istanza di sospensione della sentenza

In sede d'impugnazione della sentenza di primo grado, la **Corte di Appello** può (su istanza di parte):

- (a) **sospendere l'esecutività** del provvedimento del Tribunale, considerando l'entità complessiva della somma liquidata in sentenza, il numero dei creditori e le possibili difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame;
- (b) disporre che, finché la sentenza non sia passata in giudicato, la **somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata** nelle forme ritenute più opportune.

Le prime azioni di classe vittoriose

- (a) Altroconsumo // **Intesa San Paolo**
(Corte di Appello di Torino)

- (b) Unione Nazionale Consumatori // **Wecantour**
(Tribunale di Napoli)



Il caso Intesa Sanpaolo

Alcuni correntisti dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. e l'Associazione Altroconsumo hanno lamentato l'illiceità delle commissioni e/o forme di remunerazione bancarie applicate dopo l'entrata in vigore della L. 2/2009, nonché l'illegittimità della "commissione per scoperto di conto" chiedendo la conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L'ordinanza della **Corte di Appello di Torino** del 23 settembre 2011, riformando l'ordinanza di inammissibilità emessa in primo grado, ha dichiarato **ammissibile** l'azione di classe.

Entro il 21 gennaio 2013, tutti i titolari di diritti identici hanno potuto **aderire** a tale azione con le modalità indicate sui mezzi di stampa (cfr. "*La Repubblica*", 31 agosto 2012, pag. 29).

Con Sentenza del 28 marzo 2014 la **Corte di Appello di Torino** ha dichiarato la **nullità** delle clausole contrattuali aventi ad oggetto le *commissioni di scoperto di conto* applicate ai contratti di conto corrente stipulati da Intesa Sanpaolo.



TRIBUNALE DI TORINO AVVISO PER L'ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all'azione di classe introdotta da Gasca Francesco, Lucidi Emanuela, Sobrero Filippo e Associazione Altroconsumo, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 23.9.2011, a decorrere dall'1.10.2012, tutti i titolari di conti corrente non affidati presso Intesa Sanpaolo S.p.A. a cui siano state addebitate commissioni di scoperto di conto in data successiva al 15.8.2009 possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore entro il 21 gennaio 2013 mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Torino (www.tribunale.torino.it), in formato cartaceo presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico del Tribunale di Torino (urp.tribunale.torino@giustizia.it - tel. 011/4329039 - 011/4328440) e presso la Cancelleria del Tribunale di Torino Sportello Class Action, stanza 11706 - primo piano - ingresso 1.

A tale modulo dovrà essere allegata la copia degli estratti del conto corrente sopra indicato ricevuti dopo il 15.8.2009 e fino alla data di adesione.

La sottoscrizione deve essere previamente autenticata ai sensi de D.P.R. n. 445/2000.

Nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

- deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, Sportello Class Action, stanza 11706 - primo piano - ingresso 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. **0114328899** o inviate con posta certificata all'indirizzo mail classaction.tribunale.torino@giustizia.it.

- consegna o trasmissione tramite posta certificata all'indirizzo mail classactionintesa@pec.altroconsumo.it o via fax al n. 0266890322 all'Associazione Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la suddetta Cancelleria del Tribunale di Torino entro il 28 gennaio 2013.

N.B. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 140 bis Codice del Consumo.



Il caso Wecantour



L'azione di classe è stata promossa dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base di un mandato conferito nei confronti del tour operator Wecantour da un gruppo di turisti, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei gravi disagi affrontati durante un viaggio a Zanzibar nel 2009.

I turisti lamentano che, una volta giunti a Zanzibar, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio cantiere in costruzione al posto del tanto pubblicizzato villaggio ultra confortevole.

Il **Tribunale di Napoli**, con Ordinanza del 1° ottobre 2011, ha dichiarato **ammissibile** l'azione di classe.

Entro il 30 marzo 2012, tutti i titolari di diritti identici hanno potuto **aderire** a tale azione.

La sentenza

Il **Tribunale di Napoli** con la Sentenza n° 2195 del 18 febbraio 2013 ha **accolto** (primo in Italia) l'azione di classe promossa dall'Unione Nazionale Consumatori e ha condannato la Wecantour al pagamento di Euro 1.300 a tutti gli aderenti all'azione collettiva che si trovavano in una situazione ritenuta dai giudici «**identica**»; non riconoscendo invece alcun risarcimento per altri aderenti all'azione che versavano in una situazione ritenuta leggermente diversa (erano stati alloggiati in una diversa struttura).

Tale pronuncia mette in risalto la differenza pratica tra «diritti identici» e «diritti omogenei».

Sembra lecito affermare, infatti, che se il riformato articolo 140-*bis* del Codice del Consumo fosse stato applicabile nel caso di specie avrebbe consentito anche agli altri aderenti di ottenere il risarcimento dei danni subiti.





La nuova azione di classe



- La L. n° 31/2019 ha riformato l'azione di classe.
- Entra in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale (quindi il 18 aprile 2020).
- Si compone di sette articoli in tutto e modifica l'attuale disciplina trasponendola dal Codice del consumo al Codice di Procedura Civile (dalla portata più ampia), abrogando gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del Codice del consumo.
- L'applicabilità della riforma è limitata alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre a quelle precedenti continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.



Le principali novità

pt. 1



- Con la riforma si introduce nel **Codice di Procedura Civile** un nuovo titolo VIII-*bis* “Dei procedimenti collettivi”, composto da **15 nuovi articoli** (dall’articolo 840-*bis* all’articolo 840-*sexiesdecies*).
- **Estensione soggettiva e oggettiva dell’azione:** l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che deducano la lesione di “diritti individuali omogenei”, quindi non più ai soli consumatori o utenti.
- L’azione sarà nella **titolarità** di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine istituzionale la tutela dei suddetti diritti, iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
- I «**destinatari**» dell’azione di classe potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici.



Le principali novità pt. 2



- Il **giudice competente** a conoscere l'azione di classe sarà il Tribunale delle Imprese e l'azione si esperirà tramite ricorso (si applicheranno le norme del procedimento sommario di cognizione, artt. 702-*bis* e ss. c.p.c.).
- **L'adesione all'azione** (c.d. "*opt in*") potrà avvenire entro determinati termini non solo nella fase successiva all'ordinanza di ammissione ma anche in quella successiva alla sentenza. La riforma sovverte in un certo senso i principi processuali, con la possibilità di far esaminare la singola domanda dopo che l'accertamento della condotta illecita in generale è stato compiuto dal giudice.



Le principali novità pt. 3



- La class action potrà essere dichiarata **inammissibile** nei seguenti casi:
 - è manifestamente infondata (l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto);
 - è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela;
 - L'attore è in conflitto di interessi nei confronti del destinatario dell'azione legale;
 - L'attore non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

In particolare, l'avvio della procedura e la valutazione di ammissibilità



Primi profili critici



Estensione potenziale della tutela a qualunque ipotesi di responsabilità extracontrattuale.



L'adesione all'azione in una fase successiva può determinare effetti per i responsabili ancora più gravosi e ingestibili (per le imprese). Infatti, la sentenza con cui il tribunale accoglierà l'azione di classe non chiuderà (come invece succede oggi) il procedimento. Le successive adesioni all'azione di classe potranno comportare il rischio (elevato) di dilatazione dei tempi e di contenzioso.



La possibilità concessa a ogni aderente (anche senza ausilio di un legale) di richiedere prove e formulare pretese potrebbe rendere praticamente impossibile il diritto di difesa dell'impresa resistente.



Assenza di rimedi speciali efficaci e celeri per ristorare eventuali danni di immagine cagionati all'impresa resistente in caso di diffusione mediatica dell'esperimento dell'azione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

La presentazione è stata preparata dallo studio Sils – Studio Italiano Legale Societario esclusivamente per l'uso e il beneficio delle persone a cui tale materiale è destinato e distribuito. Il materiale utilizzato per la presentazione e qualsiasi altra informazione è da ritenersi confidenziale e non pubblica e non può essere divulgato e consegnato a terzi senza il preventivo consenso scritto dello studio Sils – Studio Italiano Legale Societario.

CONTATTI

SILS – STUDIO ITALIANO LEGALE SOCIETARIO

Viale Regina Giovanna 24 - 20129 Milano

Tel. 02/7628.1370

Fax 02/7628.0622

E-mail: luigi.zumbo@silitalia.it

arturo.battista@silitalia.it